

Condizioni assicurative per prestiti di manoscritti, stampati, documenti di interesse storico, artistico, bibliografico

La Biblioteca Panizzi, per garantire la tutela delle opere manoscritte e a stampa, o dei materiali speciali oggetto di richiesta di prestiti per esposizioni temporanee, definisce le clausole da inserire nella polizza assicurativa e richiede la visione anticipata del contratto prima della sua sottoscrizione.

La Biblioteca non indica una preferenza per particolari compagnie assicurative, ma richiede l'intervento di una Compagnia di provata esperienza nel settore dell'allestimento di esposizioni di beni culturali.

Condizioni Addizionali della Polizza

- Art. 1) Le presenti Condizioni Addizionali prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Particolari della presente Polizza e ne formano parte integrante.**
- Art. 2) La Copertura assicurativa si intende prestata “DA CHIODO A CHIODO” ed ha effetto dalle ore 00.00 della data del ritiro dell'opera alle ore 24.00 della data della restituzione dell'opera, salvo eventuale proroga che dovrà essere notificata alla Società per il pagamento del relativo soprapremio da concordarsi.**
- Art. 3) A parziale deroga di quanto previsto dall'art. relativo alla DELIMITAZIONE DEL RISCHIO delle Condizioni Particolari di Polizza, la Copertura assicurativa si intende prestata per le perdite ed i danni dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente da:**
- 3.1 Colpa grave del Contraente, dolo e/o colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o del Contraente o rappresentanti o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali della mostra;**
 - 3.2 Furto con destrezza;**
 - 3.3 Furto commesso dagli addetti alla sicurezza;**
 - 3.4 Estorsione;**
 - 3.5 Buona fede;**
 - 3.6 Difetto, vizio o insufficienza di imballaggio, salvo che le relative modalità vengano preventivamente approvate dagli Assicuratori;**
 - 3.7 Influenza di temperatura, di umidità ed in genere di clima solo ed esclusivamente in conseguenza di guasto e/o rottura degli impianti di climatizzazione presenti nei locali ove sono poste in esposizione le opere assicurate;**
 - 3.8 Atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri; scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro, tumulti o sommosse civili e guerre;**
 - 3.9 Atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici; atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio;**
 - 3.10 Terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti.**
- Art. 4) La Copertura assicurativa si intende prestata a condizione che nei locali ove sono poste in esposizione le opere assicurate, fermo restando quanto previsto dall'art. relativo alle CONDIZIONI ESSENZIALI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA delle Condizioni Particolari di Polizza:**

- 4.1 Vengano adottate tutte le misure possibili per evitare sinistri da incendio provocati da corto circuito o altra causa e vengano installati regolari estintori;**
- 4.2 Venga regolarmente attivato, durante le ore di chiusura della Mostra, l'impianto d'allarme collegato con la Centrale dei Vigili del Fuoco o altra Agenzia di prevenzione e tutela dai sinistri.**

- Art. 5) La Copertura assicurativa si intende prestata a condizione che nei locali ove sono poste in esposizione le opere assicurate venga organizzato un adeguato servizio ininterrotto di sorveglianza, durante le ore di esposizione, a mezzo di personale appositamente incaricato, a deroga di quanto previsto dall'art. relativo alle CONDIZIONI ESSENZIALI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA delle Condizioni Particolari di Polizza.**
- Art. 6) La Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei responsabili delle operazioni di imballaggio, magazzinaggio e trasporto delle opere assicurate per le somme sborsate in conformità agli obblighi derivatigli dalla presente Polizza, qualora esista tale accordo nei contratti stipulati dal Contraente e dall'Assicurato con detti imballatori, magazzinieri e trasportatori, salvo i casi di dolo e/o colpa grave.**
- Art. 7) Le opere assicurate, oggetto della presente Copertura assicurativa, sono quelle elencate negli allegati di Polizza [indicare la posizione nell'elenco].**
- Art. 8) La stima si intende accettata sulla base dell'elenco analitico delle opere con valorizzazione singola.**
- Art. 9) La Copertura assicurativa è operante nei termini di quanto previsto dall'art. relativo ad ESCLUSIONE OD INCLUSIONE DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Particolari di Polizza nella percentuale massima pari al 100% del valore dell'opera assicurata.**
- Art. 10) A parziale deroga di quanto previsto dall'art. relativo al VALORE ASSICURATO, il valore assicurato stesso delle opere, oggetto della presente Copertura assicurativa, si intende stimato fra le Parti, solo ed esclusivamente per opere di proprietà di Enti di diritto pubblico (quali Comuni, Regioni, Musei, ed altri Enti similari).**